



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/04/2009

ADDI 30/04/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIRRI	Luigi	"
COFFOPRILI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
ITALIA	Francesco	"	TISALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
RICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo FACONIS

***** OMISSE

ASSENTI: COFFOPRILI COSTA - DE ANGELIS SCALIA - TISALDI VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 306

Oggetto:

Individuazione, ai fini dell'esclusione, del tratto del corso d'acqua denominato "Fiume Astura" irrilevante ai fini passaggistici ai sensi dell'art. 7, comma 3 della LR 24/98.





306 30 APR. 2009 *Jr*

Jr ai fini dell'esclusione,
OGGETTO: Individuazione del tratto del corso d'acqua denominato "Fiume Astura" irrilevante ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7, comma 3 della LR 24/98.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Giunta Regionale n. 1 del 6.9.2002 e ss.mm.

VISTO il D.Lgs 22.1.2004 n. 42 e ss.mm. con il quale è stato approvato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6.7.2002, n. 137, che contiene, in particolare, le disposizioni della L.1497/39 e della L.431/85;

VISTA la L.R. 6 luglio 1998 n. 24 riguardante la Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree sottoposti a vincolo paesistico;

VISTA la D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 modificata e integrata con DGR n. 1025 del 21.12.2007 con la quale è stato adottato Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della LR 24/98;


VISTO il D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 che all' art. 142 comma 3 prevede che le Regioni possano redigere e rendere pubblici appositi elenchi contenenti l'indicazione dei corsi d'acqua o tratti di essi ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e che tale operazione non ha limiti temporali;

VISTO il ricorso n. 4306/2008 presso il T.A.R. Lazio-Sezione II bis proposto dalla soc Torre Astura, Fiorentini Francesco e Luciano Claudio con il quale si chiede l'annullamento dell' adottato P.T.P.R. per le aree di proprietà interessate dal vincolo paesaggistico del corso d'acqua denominato "Fiume Astura" in quanto non più esistente nel tratto corrispondente alle aree di proprietà medesime;

VISTO che, in merito al ricorso, il T.A.R. Lazio con ordinanza n.720/2008 ha disposto che il comune di Latina e la Regione Lazio, ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza, eseguano atti istruttori e forniscano dettagliata e documentata relazione sulla vicenda di cui al ricorso medesimo;

VERIFICATA la tavola B n. 35 del P.T.P.R. contenente la rappresentazione dei vincoli paesaggistici che interessano l'area ;

RISCONTRATO che le aree di proprietà dei ricorrenti risultano interessate dal vincolo paesaggistico relativo al corso d'acqua denominato "Fiume Astura" ma anche dal vincolo paesaggistico relativo all'adiacente "Canale dell'Astura";





306 30 APR. 2009 *Bz*

ACCERTATO, Infatti, che entrambi i corsi d'acqua sono considerati beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 comma 1, rispettivamente delle lett. b), c) del Codice dei Beni Culturali, D.lgs. 42/2004, : il primo, " Fiume Astura", in quanto bene paesaggistico tutelato per legge (ex legge Galasso) ; il secondo in quanto bene paesaggistico individuato dal P.T.P.R.;

ACCERTATO, pertanto, che il presente provvedimento riguarda esclusivamente il vincolo paesaggistico relativo al Fiume Astura, art. 134 comma 1 lett. b) del Codice, e non interessa il vincolo paesaggistico relativo all'adiacente "Canale dell'Astura" , art. 134 comma 1 lett. c) del Codice, che, comunque, resta in vigore.

PROCEDUTO, in ottemperanza alla suddetta Ordinanza del T.A.R. n.720/2008, all'indagine del caso in oggetto attraverso la preliminare analisi della cartografia storica delle carte I.G.M. e delle mappe catastali e, riscontrato che queste non contengono le modificazioni intervenute con la bonifica idraulica, si è proseguita l'indagine con la verifica dello stato attuale attraverso l'analisi della recente carta tecnica regionale in scala 1:5000 e delle riprese fotografiche aeree (ortofoto) . A completamento dell'indagine è stato effettuato un sopralluogo e si sono tenuti altresì incontri con gli uffici tecnici del comune di Latina e del Genio Civile regionale competente per zona;

ACCERTATO a seguito della suddetta indagine che il corso originale del Fiume Astura nel tratto terminale è stato effettivamente modificato con le opere della bonifica idraulica. Con la bonifica infatti il bacino del Fiume Astura venne trasformato in 'canale allacciante' per accogliere la rete dei corsi d'acqua proveniente dai Colli Albani e confluire verso le canalizzazioni di pianura. Si è riscontrato, con riferimento alla Carta Tecnica Regionale, che una di queste canalizzazioni segue il percorso dell'originario Fiume Astura fino alle aree interessate dal ricorso al T.A.R. Lazio. Da questo punto in poi il canale denominato "Canale Idrovoro Valmontorio" non segue più l'originario percorso del Fiume Astura ma confluisce secondo un'altra direzione nella "macchina idrovora" costiera;


ACCERTATO quindi, sotto il profilo paesaggistico, che allo stato attuale le aree che in origine erano attraversate dal tratto finale del Fiume Astura, in prossimità della foce, non conservano più i caratteri originari dell'alveo fluviale né le permanenze ambientali;

VISTA la relazione prot. n. 117135/2.7.2008 del 23.9.2008, della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, relativa all'esito dell'indagine e del sopralluogo;

CHE tramite l'Avvocatura Regionale, con medesima nota, la Direzione Territorio e Urbanistica ha trasmesso la suindicata relazione al T.A.R. Lazio - Sezione II bis, in ottemperanza alla suddetta Ordinanza,;

CONSIDERATO che, con la medesima nota, la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha comunicato di ritenere "che l'attuale stato dei luoghi costituisca la condizione per l'applicazione della norma del Codice dei Beni Culturali, art. 142 comma 3, che consente di non applicare il vincolo paesaggistico ai corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici" precisando al riguardo "che le modalità





306

30 APRILE 2009

procedimentali per l'esclusione del vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua definite nel comma 3 art. 7 della LR 24/98 prevedono una specifica delibera di Giunta Regionale preceduta, secondo la prassi, da una istruttoria che tenga conto compiutamente dell'intero tratto del corso d'acqua da valutare".

VISTA, con riferimento al suddetto ricorso n. 4306/2008 presso il T.A.R. Lazio, la nota prot. n. 13614 del 12.11.08, della Direzione Regionale Organizzazione e Personale - Area Avvocatura con la quale si comunica che *"all'udienza del 9.10.08, parte ricorrente, a seguito dell'istruttoria e della relazione di codesta Direzione, ha ritenuto opportuno rinviare all'udienza del 29.1.09 ogni decisione, consentendo, in tal modo, a codesta Direzione di provvedere in merito all'esclusione del vincolo per irrilevanza paesaggistica del corso d'acqua in questione"*

CONSIDERATO che il principio fondamentale della legislazione italiana sui beni paesaggistici e la loro individuazione si basa sul riconoscimento del pregio estetico del bene e sulla valutazione puntuale delle sue caratteristiche estetiche;

RISCONTRATO che il Comune di Latina invitato, con la suddetta nota n.117135/2.7.2008, ad eseguire una specifica ricognizione territoriale per individuare casi analoghi alla deviazione del Fiume Astura verificatisi nel territorio comunale a seguito della bonifica idraulica, non ha segnalato vincoli paesaggistici del P.T.P.R. adottato relativi a corsi d'acqua o loro tratti non più esistenti;

CONSIDERATO, in ogni caso, che nel corso del procedimento di formazione del PTPR sono previste valutazioni in merito ad eventuali osservazioni degli interessati riguardanti richieste di non applicazione del vincolo dei corsi d'acqua per irrilevanza paesaggistica.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del vincolo per irrilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua denominato "Fiume Astura" id.reg. c059_0319 anticipatamente al procedimento di approvazione dell'adottato P.T.P.R. in ragione delle suddette disposizioni del T.A.R. Lazio - Sezione II bis e delle relative valutazioni di natura paesaggistica ed ambientale basate su approfondita istruttoria tecnica e di analisi dello stato dei luoghi corredate da esauriente cartografia;

RITENUTO, al contempo, di considerare di notevole interesse pubblico e paesaggistico, in quanto testimonianza storico e culturale della vicenda della bonifica pontina, l'adiacente "Canale Idroforo Valmontorio" e di proporre il riconoscimento come "bene paesaggistico tipizzato", art. 134 comma 1 lett. c) del Codice, nel procedimento di approvazione del P.T.P.R.;

CONSIDERATO la L.R. 24/98 che all'art. 7 comma 3 consente alla Giunta Regionale di procedere alla esclusione, ai soli fini dal vincolo paesistico, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche fino alla data di approvazione del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 42/2004 parte III art. 142, comma 3 precisa che l'elenco dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesistici è reso pubblico e comunicato dalla Regione competente al Ministero per i Beni Culturali che " con



306 30 APR. 2009 JR

provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei beni paesaggistici” ;

RITENUTO necessario a tal fine trasmettere il presente atto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alle Soprintendenze ai beni ambientali e architettonici del Lazio, anche per l'eventuale conferma della rilevanza paesaggistica ai sensi del comma 3 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004;

PRECISATO infine che, a seguito delle segnalazioni delle Amministrazioni Comunali, nelle more dell'approvazione del P.T.P.R., la struttura regionale competente in materia di Pianificazione Paesistica nei casi in cui ha rilevato una errata graficizzazione della tavola B del P.T.P.R. ha provveduto alla sua modificazione ed integrazione comunicando tali rettifiche, modificazioni ed integrazioni, alle strutture amministrative regionali e statali, competenti in materia di acque pubbliche al fine di consentire l'attivazione di eventuali procedimenti tecnico-amministrativi che si rendessero urgenti e di intervenire in quelli già in formazione. Tali comunicazioni di rettifica, modifica ed integrazione sono pubblicate nel sito web dell'Assessorato all'Urbanistica : www.regione.lazio.it / "canale tematico" : Urbanistica e Territorio / Piano Territoriale Paesistico Regionale

Ritenuto di condividere la relazione prot. n. 117135/2.7.2008, della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica e la conseguente proposta di esclusione del vincolo per irrilevanza paesaggistica;

Atteso che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali

All'unanimità

DELIBERA

1. di escludere dal vincolo per irrilevanza paesaggistica, ai sensi della L.R. 24/98 art.7 c.3 ed in ordine alle risultanze delle verifiche disposte dal T.A.R. Lazio - Sezione II bis con Ordinanza n.720/2008, il tratto dell'originario corso d'acqua denominato "Fiume Astura" id.reg. c059_0319 come meglio rappresentato nelle due sottocitate Tavole stralcio a modifica della tavola B n. 35 del P.T.P.R. di cui alle Delibere di G.R. n. 556/2007e n.1025/2007, parte integrante del presente provvedimento, vistate dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ed allegate rispettivamente sotto la lettera A e B :
 - Allegato A (rappresentazione grafica del tratto eliminato per irrilevanza paesistica);
 - Allegato B (rappresentazione grafica di modifica della tavola B, fermo restando il vincolo paesaggistico relativo all'adiacente corso d'acqua

306 30 APR. 2009 *SP*



artificiale denominato nel PTPR "Canale dell'Astura", art. 134 comma 1 lett. c) del Codice);

Boe

2. di dare mandato alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione Paesistica ^{provvederà a} ~~di trasmettere~~ il presente atto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per il Lazio per i competenti ed eventuali adempimenti previsti nel comma 3 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, alle Soprintendenze ai Beni Culturali e Paesaggio di Latina e Frosinone nonché alla Provincia di Latina e al Comune di Latina per il deposito presso i rispettivi Albi Pretori ;

Roberto B. Nocchi

3. resta fermo il vincolo paesaggistico relativo al corso del Fiume Astura nell'originale percorso come individuato nella tavola B n. 35 fino al tratto ritenuto irrilevante dal presente atto;

4. con successivo atto si provvederà al riconoscimento come "bene paesaggistico tipizzato", ai sensi dell'art. 134 art. 1 lett. c) del Codice, il tratto del "Canale Idrovoro Valmontorio".

Roberto B. Nocchi

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nel sito web dell'Assessorato all'Urbanistica : www.regione.lazio.it / "canale tematico": Urbanistica e Territorio / Piano Territoriale Paesistico Regionale.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 5 MAG. 2009



Provincia di Latina
Comune di Latina

Rettifica dei corsi d'acqua:

Fiume Astura o di Conca
e fosso della Cisterna
c059_0319

ALLEGATO

A


scala 1:25.000

Il Dirigente
(Arch. ...)




Legenda

- fascia di rispetto
- tratto eliminato per
irrelevanza paesistica
- canale tipizzato
- limiti comunali



ALLEG. alla DELIB. N. 306
DEL 30 APR. 2009




Provincia di Latina
Comune di Latina

Rettifca dei corsi d'acqua:

Fiume Astura o di Conca
e fosso della Cisterna
c059_0319


ALLEGATO **B**

scala 1:25.000



Legenda

- fascia di rispetto
- canale tipizzato
- limiti comunali



ALLEG. alla DELIB. N. 306 AN
DEL 30 APR 2000

